

STATUTO

**CFO (CENTRO FUNZIONALE
OPERATIVO) SERVIZI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA A. GHERARDI 40

Numero REA: RI - 68310

Codice fiscale: 01100690575

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-01-2013 - Statuto completo	2
--	---

indicata in **Via A. Gherardi n. 40.**

ARTICOLO 2) Il Capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 100 (cento) cadauna.

I Soci costituenti in proprio e come sopra rappresentata, dichiarano di sottoscrivere una quota ciascuno, del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) per un valore complessivo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). Il capitale sociale, pertanto, ammonta a complessivi **Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).**

ARTICOLO 3) Le norme che regolano il funzionamento e l'amministrazione della società, nonché quelle che ne disciplinano la denominazione, la sede, l'attività, la durata, il capitale sociale, le quote e gli utili sono contenute nel seguente statuto:

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di **Rieti**, la Società denominata **"CFO (CENTRO FUNZIONALE OPERATIVO) SERVIZI Società Cooperativa Sociale"**

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO.

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa inoltre è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di lucro e di speculazione privata; suo scopo principale e' il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla salute dei cittadini, con particolare riguardo alle persone appartenenti alle categorie sociali più deboli e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91, nonché far partecipare i soci, e nel caso di socio non persona fisica, i suoi soci od associati, ai benefici della mutualità.

Il tutto applicando i metodi ed ispirandosi ai principi della libera e spontanea cooperazione che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, alla cui diffusione e realizzazione la Cooperativa è impegnata ed in rapporto ai quali agisce.

La Cooperativa al fine di poter perseguire lo scopo sociale

dei soci e lo sviluppo economico e culturale dei soci, intende cooperare con altri enti cooperativi, imprese anche sociali ed organismi del terzo settore, a livello locale, nazionale ed internazionale.

Nell'ambito dei sopra indicati principi e nel rispetto delle prescrizioni dettate per le attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi della lettera a) dell'art. 1 della legge 381/91, la Cooperativa, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune tra i soci, si propone di esercitare una impresa che persegue, mediante la partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi socio-sanitari, economici ed educativi, proponendosi, pertanto, di svolgere, senza fini di lucro, attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, di formazione professionale, nonché della prevenzione e cura dei fenomeni di disabilità e disagio e ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti, partecipano nelle diverse forme, alle attività ed alla gestione della cooperativa.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Ai fini della mutualità prevalente si prevede:

- a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci operatori;
- d) l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci persone fisiche lavoratori stabiliscono successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuiscono al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della cooperativa, così come definita nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, così come infra determinati, la cooperativa, all'interno delle aree di intervento sociale proprie dell'assistenza sanitaria e nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, ha per oggetto:

a) la promozione, offerta e svolgimento direttamente e/o in affidamento o convenzione con enti pubblici e privati in genere, e con particolare riferimento alle prestazioni nei confronti dei soggetti svantaggiati e delle fasce di popolazione economicamente più deboli, delle seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

- servizio di assistenza domiciliare di tipo sanitario e sociale in genere, prestazioni analitiche di primo e secondo livello, servizi CUP, fascicolo sanitario, le prestazioni previste e disciplinate dalla legge n. 153/2009 (Decreti Ministeriali Fazio), e quelle comunque collegate e/o derivate, Tele Soccorso e Tele Assistenza, attività di laboratori creativi di vario genere, informatica, attività socio-riabilitative, attività di formazione. A tal fine la Cooperativa può sottoscrivere accordi con le A.S.L. o le Regioni o altri enti accreditati, in relazione con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale per la fornitura ai soci dei medicinali e dei presidi sanitari.

b) la promozione, offerta, gestione in proprio o per conto terzi di servizi sanitari ivi compresi la gestione di case di riposo per anziani, case di cura, laboratori di analisi mediche, cliniche e diagnostiche e comunque di tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti, onde realizzare nel miglior modo possibile la sua funzione di preminente significato sociale anche in via integrativa dell'assistenza fornita in materia dalle pubbliche istituzioni e specificamente dal Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi delle leggi vigenti.

Operando secondo i sopra indicati principi, la Cooperativa si propone di svolgere in modo stabile, organizzato e senza fine di lucro, qualsiasi altra attività volta a favorire il coordinamento tra i soci per il raggiungimento degli scopi loro e di quelli dei rispettivi associati; in particolare la cooperativa potrà:

- realizzare, promuovere e gestire servizi e consulenze relative all'attività farmaceutica in generale attivando ogni iniziativa, offrendo e fornendo ai soci quanto necessario per sostenerne l'attività e migliorarne la professionalità;
- offrire, promuovere e gestire servizi promozionali, di marketing e servizi logistici nonché di informazione anche attraverso la gestione di eventi, convegni, seminari (e pubblicazioni istituzionali con prevalente utilizzo di media tecnologicamente innovativi, con particolare riguardo ad

attività funzionali a iniziative di comunicazione e informazione istituzionale multimediale e integrata);

- ideare, offrire, organizzare attività di comunicazione e dell'immagine (materiali a stampa, prodotti multimediali, siti internet, radio ecc.), attraverso la cura, pubblicazione e diffusione di libri, riviste, depliant informativi, brochure, notiziari e pubblicazioni periodiche adatti a raggiungere gli scopi sociali, con il fine prioritario di sensibilizzare i soci e l'opinione pubblica sulle problematiche inerenti l'assistenza socio-sanitaria.

- gestire attività didattiche di formazione ed addestramento anche con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari tese ad incrementare lo spirito cooperativistico, nonché le competenze e professionalità dei soci e di tutti coloro che partecipano all'attività della cooperativa.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa può assumere le iniziative ed effettuare tutte le operazioni necessarie, strumentali o comunque utili, di natura finanziaria, immobiliare o mobiliare, commerciale o non, volte ad assicurare il miglior svolgimento delle attività nel quadro dei principi che caratterizzano il fenomeno cooperativo nell'ordinamento giuridico italiano, e ciò anche attraverso l'incremento della potenzialità patrimoniale, finanziaria ed economica della Società medesima;

nell'ambito delle attività dirette alla realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto, siano esse indette da enti pubblici che privati, ovvero partecipare e stipulare qualsiasi contratto che rientri nella categoria degli appalti; assumere lavori in concessione, in convenzione, partecipare a trattative licitazioni e/o ogni altra forma consentita dalla legge, sia con enti pubblici che privati, utili alla realizzazione degli scopi suddetti;

- potrà altresì stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale, nonché richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni e da enti locali, ed i finanziamenti ed i contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo della cooperazione.

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può altresì raccogliere conferimenti in danaro e prestiti da soci disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dalla vigente normativa. Essi dovranno comunque essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario; tali eventuali finanziamenti, tutti facoltativi, fatti dai soci alla società, saranno effettuati in particolare nel rispetto delle disposizioni dettate dal

Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio in ottemperanza al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo n. 385/93).

Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti.

La società potrà compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 - septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promovendo ed aderendo a consorzi o ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci: persone fisiche, associazioni, persone giuridiche, enti pubblici o privati, imprese ed in generale ogni altro soggetto che abbia maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possa collaborare al raggiungimento dei fini sociali; pertanto i soci si distinguono tra:

- a) soci cooperatori lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente al lavoro della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci cooperatori volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

c) soci sovventori i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; i voti attribuiti ai soci sovventori non debbono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori:

- per i soci interessati alla formazione:

in tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;

- per i soci interessati all'inserimento nell'impresa:

in tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

Per i soci interessati alla formazione

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Per i soci interessati all'inserimento nell'impresa

a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo

amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la

Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Il socio lavoratore potrà, infine essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante nel momento di ricezione da parte del socio della raccomandata con cui viene comunicata l'esclusione a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In difetto di designazione del rappresentante comune si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o

prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente .

Art. 19 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 21 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, o con altro mezzo che provi l'avvenuta ricezione, inviata 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e membri dell'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei componenti dell'Organo di Controllo;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli

Amministratori ed ai componenti dell'Organo di Controllo;

5) approva i regolamenti interni;

6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo;

9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 21.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima

categoria.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori non persone fisiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, salvo quelli nominati in sede di atto costitutivo che, in considerazione delle esigenze organizzative iniziali, potranno essere nominati per un periodo massimo di cinque esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione chiamati a sostituire membri cessati a norma del successivo art. 30, scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. I componenti dell'organo amministrativo non possono essere nominati per più di tre volte consecutive.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali ad eccezione di quelle che, per disposizione di legge o per statuto, siano riservate alla competenza degli altri organi.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i membri dell'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo

amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 Organo di controllo

La società può nominare un organo di controllo o un revisore. L'assemblea di nomina stabilisce il numero dei componenti dell'organo di controllo che potrà essere costituito da un solo membro effettivo ovvero da un membro effettivo ed uno supplente ovvero da tre membri effettivi e due supplenti. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 c.c. la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

Ove nominato l'organo di controllo avrà competenza e poteri previsti dalla disciplina legislativa in materia di collegio sindacale per le società per azioni.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, salvo che per delibera dell'assemblea o per disposto di legge essa sia affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritte nell'apposito registro.

Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

TITOLO VI
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto le materie di cui all'art. 1 del D.L. 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni dovrà preventivamente essere sottoposto a tentativo di conciliazione presso organismo di conciliazione scelto di comune accordo tra le parti ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale del luogo competente per la sede della società.

Art. 35 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del

Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Art. 36

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, membri dell'organo di controllo e revisore ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 23.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le

vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità".

ARTICOLO 4) I Costituenti in conformità a quanto stabilito nello Statuto sociale, scelgono di comune accordo quale forma di amministrazione quella del Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri ed a tal fine nominano per la durata di cinque esercizi con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, i comparenti signori:

- Cortellini Dr. Pierluigi; Presidente;
- Coviello Dr. Mario; Vice Presidente;
- Bernardinetti Dr. Luca; Consigliere;
- Boccanera Dr. Pierluigi; Consigliere;
- Allegri Dr.ssa Federica; Consigliere.

Bernardinetti Dr. Luca, viene altresì nominato all'unanimità Direttore Generale.

I Comparenti, come sopra nominati, accettano la carica loro conferita e dichiarano di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità o decadenza di cui al vigente codice civile.

L'ammontare delle spese per la costituzione si presume in Euro 1.600,00 (milleseicento virgola zero zero).

Si chiedono le agevolazioni fiscali in materia di società cooperative ed in particolare in materia di cooperative sociali.

Per le firme marginali, vengono espressamente delegati i signori Cortellini Pierluigi, Allegri Federica e Bernardinetti Luca.

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, vigente dopo l'entrata in vigore della Legge 6 agosto 2008 n. 133), e della normativa antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i comparenti, da me Notaio informati circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, nonchè dei soggetti pubblici e privati ai quali i dati stessi possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, ed in relazione all'obbligo di rilasciare copia degli atti a